

# NOVITÀ IN MATERIA DI GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Il DLgs. 149/2022 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del ricorso in Cassazione e del procedimento.

Tra le principali novità, si segnalano l'obbligo a partire dall'1.1.2023 di utilizzo del processo telematico, l'introduzione di un nuovo caso di revocazione e del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice di merito.

Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA

## 1 PREMESSA

È stato pubblicato sulla *G.U.* 17.10.2022 n. 243, il DLgs. 10.10.2022 n. 149, che ha attuato la Legge delega 26.11.2021 n. 206 e apportato significative modifiche al Codice di procedura civile e altre leggi speciali, con l'intento di razionalizzare e rendere più efficiente la disciplina del processo.

Con riguardo alle novità normative che incidono sul giudizio di legittimità, l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha pubblicato una Relazione illustrativa (Relazione 6.10.2022 n. 96).

Con particolare riguardo al processo dinanzi alla Corte di Cassazione (contenuto nel Libro II, Titolo III, Capo III c.p.c.), tra le novità più rilevanti si segnalano:

- le modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione (art. 1 co. 9 della L. 26.11.2021 n. 206);
- l'introduzione in via obbligatoria del processo telematico in Corte di Cassazione (art. 1 co. 17 lett. a) della L. 26.11.2021 n. 206, che ha inserito il nuovo Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile);
- l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice di merito (art. 1 co. 9 lett. g) della L. 26.11.2021 n. 206);
- l'introduzione di un nuovo caso di revocazione dei provvedimenti resi dai giudici italiani per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 1 co. 10 della L. 26.11.2021 n. 206).

**Entrata in vigore**

Quanto all'entrata in vigore, le disposizioni contenute nel Titolo III del codice di procedura civile e nel Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione, come modificate dal DLgs. 10.10.2022 n. 149, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149). Alcune disposizioni, tassativamente individuate e relative al procedimento, si applicheranno tuttavia anche ai giudizi pendenti al 1.1.2023 (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).

Infine, le disposizioni dell'art. 363-bis c.p.c., concernenti il rinvio pregiudiziale, si applicheranno ai procedimenti di merito pendenti al 30.6.2023 (art. 35 co. 8 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).

Di seguito si riportano le diverse casistiche.

Norma	Istituto	Decorrenza
Art. 360 co. 4 c.p.c.	Esclusione del motivo di ricorso ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in caso di c.d. "doppia conforme" (già previsto dall'art. 348-ter c.p.c. ora abrogato)	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
Art. 362 c.p.c.	Estensione del ricorso per Cassazione per ragioni di giurisdizione alle sentenze rese dal giudice amministrativo	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
	Estensione dell'impugnazione per revocazione alle sentenze passate in giudicato in caso di contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo	
Art. 363-bis c.p.c.	Introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice di merito, per la risoluzione di questioni di diritto	Procedimenti pendenti al 30.6.2023
Art. 366 c.p.c.	Modifiche al contenuto del ricorso	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
	Abrogazione dell'elezione di domicilio in Roma, nonché dell'obbligo di comunicazioni di cancelleria e notificazioni tra difensori a mezzo PEC	
Art. 369 c.p.c.	Modifiche alle modalità di deposito del ricorso	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
	Abrogazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione a cura del ricorrente	
Art. 370 c.p.c.	Specificazione del termine per il deposito del controricorso Eliminazione dell'onere di notifica del controricorso	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
Art. 371 c.p.c.	Eliminazione dell'onere di notifica del ricorso incidentale	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
Art. 372 c.p.c.	Eliminazione della notifica mediante elenco del deposito di documenti sull'ammissibilità del ricorso. Introduzione di un termine per il deposito	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza

Norma	Istituto	Decorrenza
Art. 375 c.p.c.	Modifiche alla disciplina delle udienze pubbliche e camerali	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 376 c.p.c.	Modifiche alla disciplina dell'assegnazione dei ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 377 c.p.c.	Modifiche alla disciplina della fissazione dell'udienza o dell'adunanza davanti alle sezioni unite o alla sezione semplice	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 378 c.p.c.	Introduzione della facoltà per il P.M. di depositare memorie. Modifiche sul contenuto e termini per il deposito delle memorie di parte	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 379 c.p.c.	Modifiche alle modalità di svolgimento dell'udienza pubblica	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 380 co. 3 c.p.c.	Introduzione del termine di deposito della sentenza	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 380-bis c.p.c.	Introduzione della decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 380-bis1 c.p.c.	Modifiche al procedimento per la decisione in Camera di Consiglio	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 380-ter c.p.c.	Modifiche al procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza

Norma	Istituto	Decorrenza
Art. 383 co. 4 c.p.c.	Abrogazione della Cassazione con rinvio nell'ipotesi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.	Ricorsi notificati dal 1.1.2023
Art. 390 c.p.c.	Modifiche delle modalità di comunicazione dell'atto di rinuncia al ricorso	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 391-bis c.p.c.	Modifiche al procedimento di correzione degli errori materiali e di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione	Ricorsi notificati dal 1.1.2023 e giudizi pendenti alla stessa data per i quali non sia stata fissata l'udienza
Art. 391-quater c.p.c.	Introduzione dell'ipotesi di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Ricorsi notificati dal 1.1.2023

## 2 NOVITÀ IN TEMA DI GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Norma di riferimento	Sintesi
Art. 360 c.p.c. - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (art. 3 co. 27 lett. a))	<p>Introduzione del nuovo co. 4, che prevede "Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma".</p> <p>Tale modifica risponde all'esigenza di conservare le disposizioni previste dagli ultimi due commi dell'art. 348-ter c.p.c. (abrogato dall'art. 3 co. 26 lett. e) del DLgs. 10.10.2022 n. 149) volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5, nel caso di c.d. "doppia conforme", che viene meglio individuato.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
Art. 362 c.p.c. - Altri casi di ricorso (art. 3 co. 27 lett. b))	<p>La disposizione è stata modificata con il riferimento al giudice amministrativo accanto al giudice ordinario e ai "giudici speciali" (co. 1 e 2).</p> <p>È stato introdotto il nuovo co. 3 che include, fra le ragioni di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, il rimedio della revocazione (come disciplinato dal nuovo art. 391-quater, cui si rinvia) avverso le sentenze definitive, anche pronunciate dalla Cassazione, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 366 c.p.c. - Contenuto del ricorso (art. 3 co. 27 lett. d))</b></p>	<p>Il riferimento testuale è ai n. 3, 4 e 6 dell'art. 366 c.p.c., che indica il contenuto del ricorso per cassazione. Le prescrizioni rafforzano i requisiti di forma e contenuto ai fini dell'ammissibilità del ricorso e dei motivi, accentuando le esigenze di chiarezza espositiva e di completezza.</p> <p>L'art. 366 c.p.c., al co. 1 n. 3, prevede "<i>l'esposizione sommaria dei fatti della causa</i>", mentre il testo modificato richiede "<i>la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso</i>". I fatti esposti nel ricorso, stando alla Relazione illustrativa, devono risultare intelligibili e univoci (chiarezza), nonché indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato (essenzialità).</p> <p>L'art. 366 c.p.c., al primo co. 4, prevede "<i>i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'art. 366-bis</i>", mentre il testo modificato richiede "<i>la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano</i>". La disposizione, stando alla Relazione illustrativa, ha la funzione di agevolare la Corte ad individuare il vizio denunciato, sulla base delle chiare enunciazioni in fatto ed argomentazioni giuridiche svolte dal ricorrente, in modo da risultare univocamente intelligibile (chiarezza) e privo di ripetizioni e prolissità (sinteticità).</p> <p>L'art. 366 c.p.c., al co. 1 n. 6, prevede "<i>la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda</i>", mentre il testo modificato richiede "<i>la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi</i>". La disposizione, stando alla Relazione illustrativa, chiarisce che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente, il cui contenuto deve essere richiamato nel motivo, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, ai fini della sua comprensibilità.</p> <p>Sono stati abrogati i commi secondo (elezione di domicilio fisico in Roma) e quarto (comunicazioni di cancelleria e notificazioni tra avvocati) dell'art. 366 c.p.c., nell'ottica di armonizzare il giudizio di cassazione con l'introduzione del processo telematico (art. 196-<i>quater</i> e seguenti delle disp. att. al c.p.c.)</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 369 c.p.c. - Deposito del ricorso (art. 3 co. 27 lett. e))</b></p>	<p>È stato eliminato ogni riferimento al deposito "<i>in cancelleria</i>" ed è stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 369, facendo venir meno l'onere del ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione (la trasmissione avverrà, quindi, a cura della cancelleria in base all'art. 137-<i>bis</i> disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 6 lett. b) del DLgs. 10.10.2022 n. 149; inoltre avverrà d'ufficio anche la restituzione del fasci-</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>colo a seguito della decisione, come prevede l'art. 144-bis.1 disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 6 lett. g) del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p> <p>Le modifiche sono motivate dall'esigenza di raccordare le disposizioni con l'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e la previsione della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente (art. 27 del DM 44/2011).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 370 c.p.c. - Controricorso (art. 3 co. 27 lett. f))</b></p>	<p>È stato eliminato l'obbligo della notifica del controricorso (contenente l'eventuale ricorso incidentale o incidentale condizionato a norma dell'art. 371 co. 1 c.p.c.). Inoltre, il termine per il deposito del controricorso è espressamente fissato in 40 giorni dalla notificazione del ricorso (in luogo della somma dei due termini di 20 giorni, rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso dall'originaria formulazione dell'art. 370).</p> <p>La notifica, stando alla Relazione illustrativa, non si rende più necessaria una volta che il controricorso, depositato telematicamente e quindi inserito nel fascicolo informatico, è consultabile dalle altre parti.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 371 c.p.c. - Ricorso incidentale (art. 3 co. 27 lett. g))</b></p>	<p>È stato eliminato l'obbligo della notifica del ricorso incidentale nel caso di notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio a norma degli articoli 331 e 332 c.p.c. (co. 2) e della notifica del controricorso al ricorso incidentale (co. 3).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 372 c.p.c. - Produzione di altri documenti (art. 3 co. 27 lett. h))</b></p>	<p>È stato eliminato l'obbligo di notificare alla controparte l'elenco dei documenti depositati ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Inoltre, è stato introdotto il termine di 15 giorni anteriori all'udienza o all'adunanza per la produzione di detti documenti.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 375 c.p.c. - Pronuncia in udienza pubblica o in Camera di Consiglio (art. 3 co. 28 lett. a))</b></p>	<p>Si è previsto che la Corte potrà decidere in udienza pubblica, in via residuale, quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anche sui ricorsi per regolamento di competenza e di giurisdizione e ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo delle pronunce della cassazione, ovvero si tratti del procedimento previsto dal nuovo art. 391-<i>quater</i> c.p.c. Negli altri casi, compresa l'ipotesi in cui la Corte riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, la decisione avviene con adunanza in Camera di</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Consiglio e il provvedimento decisorio, in questi casi, ha la forma dell'ordinanza.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 376 c.p.c. - Assegnazione dei ricorsi alle sezioni (art. 3 co. 28 lett. b))</b></p>	<p>È stata soppressa la "sezione filtro" e stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. La parte può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza, mentre "All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio" (co. 3).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 377 c.p.c. - Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e decreto preliminare del presidente (art. 3 co. 28 lett. c))</b></p>	<p>È stato previsto che la data dell'udienza sia comunicata ai difensori delle parti almeno 60 giorni prima (in luogo dei 20 giorni). Inoltre, è previsto che l'avviso debba essere trasmesso dalla cancelleria anche al PM il quale, alla luce dell'obbligatorietà del deposito telematico, dovrà prendere visione del fascicolo informatico e degli atti depositati dalle parti (l'art. 137 disp. att. c.p.c. è stato infatti abrogato dall'art. 4 co. 6 lett. a) del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 378 c.p.c. - Deposito di memorie (art. 3 co. 28 lett. d))</b></p>	<p>È stata prevista la facoltà del PM di depositare memorie 20 giorni prima dell'udienza pubblica (co. 1), mentre è stato elevato a 10 giorni il termine a ritroso per il deposito delle memorie dei difensori delle parti (co. 2), con un allineamento ai termini previsti nel rito camerale (art. 380-bis.1 c.p.c.). Anche per le memorie delle parti in prossimità dell'udienza, come per gli atti introduttivi, si prescrive che debbano essere sintetiche e avere carattere illustrativo, mentre la stessa regola non è prevista per le memorie del PM.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 379 c.p.c. - Discussione (art. 3 co. 28 lett. e))</b></p>	<p>In ottica di semplificazione e speditezza, mentre rimane fermo l'ordine della discussione, si è previsto che il relatore all'udienza "esponesse in sintesi le questioni della causa" e che "Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi". È stato previsto lo svolgimento dell'udienza pubblica esclusivamente in presenza, escludendo modalità alternative (in particolare non troverebbero applicazione gli articoli 127-bis c.p.c. e 196-duodecies delle disp. att. c.p.c. relativi all'udienza mediante collegamenti audiovisivi).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Per l'adunanza in Camera di Consiglio l'art. 140-<i>bis</i> disp. att. c.p.c. (inserito dall'art. 4 co. 6 lett. e) del DLgs. 10.10.2022 n. 149) si è previsto che essa si svolga di regola in presenza, consentendo però al presidente del collegio di disporre lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 380 c.p.c. - Deliberazione della sentenza (art. 3 co. 28 lett. f))</b></p>	<p>È stato introdotto un termine di 90 giorni per il deposito della sentenza, parallelamente a quanto già previsto per il giudizio di merito.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 380-<i>bis</i> c.p.c. - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manife- stamente infondati (art. 3 co. 28 lett. g))</b></p>	<p>L'articolo è stato completamente riscritto, con l'abrogazione del procedimento camerale utilizzato davanti alla sesta sezione e l'introduzione di un procedimento accelerato rispetto a quello ordinario per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati. Si prevede che <i>"Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti"</i> (co. 1). Entro 40 giorni dalla comunicazione il ricorrente può insistere per la decisione, <i>"con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale"</i> e in tal caso la controversia è trattata con il rito camerale previsto dall'art. 380-<i>bis</i>.1 c.p.c.; tuttavia, se la decisione è conforme alla proposta di definizione la parte ricorrente sarà condannata al pagamento di una somma di denaro tanto in favore della controparte e della cassa ammende (co. 3). A ciò si aggiunge l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, se questa è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 13 co. 1-<i>quater</i> del DPR 30.05.2002 n. 115).</p> <p>In mancanza di istanza <i>"il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391"</i>; in tal caso la parte è sollevata dall'onere di pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato (l'art. 13 co. 1-<i>quater</i>.1 del DPR 30.05.2002 n. 115, introdotto dall'art. 18 co. 1 del DLgs. 10.10.2022 n. 149, esclude infatti l'obbligo di pagamento quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-<i>bis</i> co. 3 c.p.c., a seguito della rinuncia della parte ad ottenere una pronuncia dalla Corte di Cassazione a fronte della preliminare valutazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).
<b>Art. 380-bis.1 c.p.c. - Procedimento per la decisione in Camera di Consiglio (art. 3 co. 28 lett. h))</b>	<p>È stato uniformato il rito camerale, prevedendo un unico procedimento per la decisione in Camera di Consiglio da parte delle sezioni unite o della sezione semplice disciplinato dall'art. 380-bis.1 c.p.c.</p> <p>Le parti vengono avvisate dell'adunanza 60 giorni prima (in luogo dei precedenti quaranta). Rimangono invariati i termini per il deposito delle memorie da parte del PM e delle parti (rispettivamente di 20 e 10 giorni anteriori all'adunanza); tuttavia, le memorie di parte devono essere sintetiche e avere carattere illustrativo. È inoltre prevista una semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale, per cui al termine della Camera di Consiglio, <i>"L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni"</i> (co. 2).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<b>Art. 380-ter c.p.c. - Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (art. 3 co. 28 lett. i))</b>	<p>Nell'ottica di uniformare il rito camerale, nei casi di ricorso per regolamento di competenza e giurisdizione si applica l'art. 380-bis.1. c.p.c., ma è previsto che <i>"il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito"</i> (20 giorni prima dell'adunanza). Stando alla Relazione illustrativa al decreto legislativo nei regolamenti di competenza e di giurisdizione sarebbe dunque sempre necessario il deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero, mentre negli altri casi di trattazione con il rito camerale il deposito delle conclusioni scritte rimane facoltativo.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<b>Art. 383 c.p.c. - Cassazione con rinvio (art. 3 co. 28 lett. l))</b>	<p>È stato abrogato l'ultimo comma, relativo alle ipotesi in origine previste dall'art. 348-ter c.p.c., in conseguenza dell'abrogazione di quest'ultimo da parte dall'art. 3 co. 26 lett. e) del DLgs. 10.10.2022 n. 149.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<b>Art. 390 c.p.c. - Rinuncia (art. 3 co. 28 lett. m))</b>	<p>Con l'abrogazione della notifica alle parti o comunicazione ai difensori dell'atto di rinuncia, essendo sufficiente il deposito, sarà la cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Art. 391-bis c.p.c. - Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione (art. 3 co. 28 lett. n))</b></p>	<p>Sono soggetti a correzione o revocazione, nel caso di errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., oltre alla sentenza e l'ordinanza, ora anche <i>"il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di Cassazione"</i>. Ai fini di coordinamento con il procedimento camerale per la correzione degli errori materiali e revocazione, sono stati abrogati il co. 2, 3 e 4.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà anche ai procedimenti pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio (art. 35 co. 7 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>

### 3 NOVITÀ IN TEMA DI PROCESSO TELEMATICO

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Art. 196-<i>quater</i> disp. att. c.p.c. - Obbliga- torietà del deposito telematico di atti e provvedimenti (art. 4 co. 12)</b></p>	<p>Da un punto di vista sistematico, la delega relativa all'obbligatorietà del deposito telematico è stata attuata attraverso l'abrogazione dell'art. 16-<i>bis</i> del DL 18.10.2012 n. 179 e l'introduzione di una norma generale in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte (con esclusione dei casi in cui la parte stia in giudizio personalmente) e dei provvedimenti del giudice (quanto a questi ultimi, limitatamente a quelli previsti dal libro IV, Titolo I, Capo I del codice di procedura civile, i soli per i quali attualmente vi-ge il regime dell'obbligatorietà di tale modalità di deposito).</p> <p>In continuità con l'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del DL 18.10.2012 n. 179 è previsto che <i>"il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"</i> (co. 3).</p> <p>Il co. 4 prevede che il capo dell'ufficio giudiziario autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio, nonché che con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo I, ha effetto a decorrere dall'1.1.2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 35 co. 2 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-<i>quinquies</i> disp. att. c.p.c. - Dell'atto del processo redatto in formato elettronico (art. 4 co. 12)</b></p>	<p>Con riguardo al giudizio di cassazione, si è previsto che, se l'atto del processo è redatto in formato elettronico, deve essere depositato nel fascicolo informatico, previa sottoscrizione con firma digitale anche da parte del presidente del collegio (co. 1 e 2). Quando l'atto è redatto dal cancelliere, questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico (co. 3). Nel caso in cui il provvedimento del giudice sia in formato cartaceo, il cancelliere ne estrae copia informatica, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico (co. 4).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il co. 5 contiene una disposizione relativa al procedimento di correzione dell'errore materiale, disponendo che se il provvedimento di correzione di cui all'art. 288 c.p.c. è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico (co. 5); la disposizione dovrebbe applicarsi per analogia ai casi di correzione previsti dall'art. 391-<i>bis</i> c.p.c.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo I, ha effetto a decorrere dall'1.1.2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 35 co. 2 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-<i>sexies</i></b>  <b>disp. att. c.p.c. -</b>  <b>Perfezionamento</b>  <b>del deposito</b>  <b>con modalità telematiche</b>  <b>(art. 4 co. 12)</b></p>	<p>In materia di perfezionamento del deposito (in precedenza contenuta nell'art. 16-<i>bis</i> co. 7 del DL 18.10.2012 n. 179), si è previsto che quest'ultimo <i>"si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza"</i>. Quindi la disposizione non fa più riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna specificamente riferita al deposito a mezzo PEC, cosicché la disciplina regolamentare potrà prevedere per il deposito soluzioni diverse dall'utilizzo della PEC (la regola tecnica in ordine al momento perfezionativo del deposito a mezzo PEC continua ad essere contenuta nell'art. 11 del DM 44/2011).</p> <p>La norma precisa (secondo e terzo periodo) che si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c. e che se gli atti o i documenti da depositare eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo I, ha effetto a decorrere dall'1.1.2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 35 co. 2 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-<i>septies</i></b>  <b>disp. att. c.p.c. -</b>  <b>Copia cartacea</b>  <b>di atti depositati</b>  <b>telematicamente</b>  <b>(art. 4 co. 12)</b></p>	<p>Si è previsto che <i>"con decreto il Ministro della Giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità e per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee"</i> e, al co. 2, che con il medesimo decreto <i>"sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-<i>quater</i>, primo comma, terzo periodo, e quarto comma"</i> (in precedenza contenuta nell'art. 16-<i>bis</i> co. 9 del DL 18.10.2012 n. 179).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo I, ha effetto a decorrere dall'1.1.2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 35 co. 2 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Art. 196-octies</b> disp. att. c.p.c. - <b>Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria</b> (art. 4 co. 12)</p>	<p>Si è ripreso, con minime modifiche, il contenuto dell'art. 16-bis co. 9-bis del DL 18.10.2012 n. 179, con la differenza che si è esteso il potere di attestazione agli atti allegati alle comunicazioni telematiche e si è incluso il liquidatore giudiziale tra i soggetti ai quali è attribuito il potere di attestazione.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo II, ha effetto a decorrere dal 30.6.2023 e ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 co. 1 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-novies</b> disp. att. c.p.c. - <b>Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti</b> (art. 4 co. 12)</p>	<p>Si è riprodotto, al co. 1, il contenuto dell'art. 16-decies del DL 18.10.2012 n. 179 e, al co. 2, la regola relativa al potere di attestazione contenuta nell'art. 16-bis co. 2 del DL 18.10.2012 n. 179.</p> <p>Come previsto all'art. 196-octies disp. att. c.p.c., il potere di attestazione di conformità è stato esteso al liquidatore giudiziale.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo II, ha effetto a decorrere dal 30.6.2023 e ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 co. 1 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-decies</b> disp. att. c.p.c. - <b>Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario</b> (art. 4 co. 12)</p>	<p>La disposizione, di nuova introduzione, ha la finalità di consentire le attestazioni di conformità prevista nelle disposizioni vigenti per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o da questo ricevuti con le stesse modalità.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo II, ha effetto a decorrere dal 30.6.2023 e ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 co. 1 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-undecies</b> disp. att. c.p.c. - <b>Modalità dell'attestazione di conformità</b> (art. 4 co. 12)</p>	<p>Si è ripreso, con minime modifiche, il contenuto dell'art. 16-undecies del DL 18.10.2012 n. 179.</p> <p>La norma prevede pertanto che "<i>l'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del capo II del titolo V-ter, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima</i>" e che "<i>l'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico</i>" (co. 1 e 2).</p> <p>Si è specificato, al co. 3, che nel caso previsto dal co. 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche stabilite dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.</p> <p>Il co. 4 precisa che i soggetti di cui agli artt. 196-octies, 196-novies e 196-decies delle disp. att. c.p.c., che compiono le attestazioni di conformità previste dal co. 1, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione, contenuta nel Capo II, ha effetto a decorrere dal 30.6.2023 e ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 co. 1 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>
<p><b>Art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. - Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza (art. 4 co. 12)</b></p>	<p>La disposizione attua la disciplina dell'udienza a distanza contenuta nell'art. 127-bis c.p.c. ed è richiamata in questa sede per ragioni di sistematicità e completezza.</p> <p>Tuttavia, la disposizione non dovrebbe avere effetti sul procedimento in cassazione, considerato che, da un lato, l'udienza a distanza è incompatibile con la disciplina dell'udienza pubblica davanti alla Corte di Cassazione prevista dall'art. 379 c.p.c. (come modificato dall'art. 3 co. 28 lett. e) del DLgs. 10.10.2022 n. 149), la quale si svolge in presenza; dall'altro lato, lo svolgimento della Camera di Consiglio, per la quale è ammesso il collegamento a distanza, è però regolato dall'art. 140-bis disp. att. c.p.c.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione ha effetto a decorrere dall'1.1.2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 35 co. 2 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>

#### 4 NOVITÀ IN TEMA DI RINVIO PREGIUDIZIALE

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Art. 363-bis c.p.c. - Rinvio pregiudiziale (art. 3 co. 27 lett. c))</b></p>	<p>Si è previsto che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e dopo aver sentito le parti, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla corte di cassazione;</li> <li>2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;</li> <li>3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.</li> </ol> <p>Al fine di circoscrivere i motivi di rinvio pregiudiziale l'ordinanza di rinvio deve essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e illustrare le possibili opzioni interpretative. Secondo l'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione il rinvio pregiudiziale è esperibile quando, "<i>sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili</i>" (Relazione 6.10.2022 n. 96). È, inoltre, previsto un filtro di ammissibilità della questione da parte del Primo presidente della Corte di Cassazione. Va però segnalato che, stando ai chiarimenti forniti dall'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, "<i>lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere</i>" (Relazione 6.10.2022 n. 96).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione automatica del processo di merito fino alla sentenza che enuncia il principio di diritto.</p> <p>La Corte di Cassazione decide sempre in pubblica udienza. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, qualora si estingua, nel nuovo processo in cui venga proposta la medesima domanda tra le stesse parti.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La disposizione si applica ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30.6.2023 (art. 35 co. 8 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>

## 5 NUOVO CASO DI REVOCAZIONE

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Art. 391-<i>quater</i> c.p.c. - Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3 co. 28 lett. o))</b></p>	<p>È stata prevista una nuova ipotesi di revocazione, applicabile alle sentenze passate in giudicato, qualora la pronuncia integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo.</p> <p>La disposizione introduce la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni definitive, qualora il contenuto del giudicato sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.</p> <p>L'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, ha rilevato come né la legge delega, né il decreto legislativo indicano chiaramente da quali giudici debbano provenire le decisioni impugnabili per revocazione, tuttavia, <i>"attesa l'ampia formulazione del principio di delega sul punto, il rimedio sembrerebbe esperibile avverso le decisioni di qualsiasi giudice italiano, purché passata in giudicato"</i> (Relazione 6.10.2022 n. 96).</p> <p>L'azionabilità del rimedio è però limitata alla ricorrenza di due condizioni, ossia che i) la violazione accertata abbia pregiudicato un diritto di stato della persona e ii) l'equa soddisfazione, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, eventualmente riconosciuta al ricorrente sia ritenuta in concreto inidonea a compensare integralmente le conseguenze della violazione riscontrata.</p> <p>Il ricorso per revocazione è proponibile, in coerenza con la previsione generale contenuta nell'art. 325 co. 2 c.p.c., <i>"nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa"</i>.</p> <p>Ulteriore previsione contenuta nell'art. 391-<i>quater</i> (co. 2, ultimo periodo) riguarda l'esito del giudizio in caso di accoglimento della domanda di revocazione e consiste nel richiamo dell'art. 391-<i>ter</i> co. 2 che limita la fase rescissoria dinanzi la Corte di Cassazione alle sole ipotesi in cui la nuova decisione sia possibile senza ulteriori accertamenti di fatto.</p> <p>Infine, è stata inserita nell'art. 391-<i>quater</i> una previsione generale di salvezza dei diritti dei terzi, che, in buona fede, abbiano acquistato diritto sulla</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>base della decisione giurisdizionale poi oggetto di impugnazione per revocazione, purché essi non abbiano partecipato al giudizio dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo (co. 3).</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La modifica si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1.1.2023 (art. 35 co. 6 del DLgs. 10.10.2022 n. 149).</p>